

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE
ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
FUNZIONE RELATIVA AL SERVIZIO PER LO
SVILUPPO E
GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIAMOBILE E
MONITORAGGIO
DELLE RETI**

Il Comune di Ponte di Piave in persona di _____, C.F. _____ nato a _____ () il _____ nella sua qualità di _____ pro tempore del comune di Ponte di Piave, di seguito denominato anche "Comune";

e

il Consiglio di Bacino Sinistra Piave in persona di _____, nato a _____ () il _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____, di seguito denominato anche solo "Consiglio di Bacino";

PREMESSO che:

il Comune di Ponte di Piave partecipa al Consiglio di bacino Sinistra Piave; l'Assemblea di bacino con delibera n. 2 del 05/03/2022 ha approvato la convenzione per la gestione associata della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti;

il Comune di Ponte di Piave con Delibera di Consiglio n. _____ del _____, ha deciso di aderire all'esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti approvando il presente schema di convenzione e prendendo atto del relativo schema tipo di contratto di servizio;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni del Consiglio di bacino aderenti al medesimo servizio, tutte le attività costituenti e connesse alla gestione associata della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti (nel proseguo anche solo "Servizio"). In particolare, rientrano nel Servizio:

- 1) servizi di base: costituiscono il livello minimo dei servizi resi e sono individuati dalle schede tecniche (SB) di cui all'allegato 1 del contratto. Essi comprendono:
 - a) la redazione del piano di telefonia mobile o, qualora il Comune ne sia già provvisto, un aggiornamento dello stesso;
 - b) l'assistenza amministrativa e tecnico gestionale all'amministrazione e/o ai tecnici comunali in merito alla gestione del piano di telefonia mobile;
 - c) pacchetto minimo di monitoraggi dei campi elettromagnetici: qualora nel territorio comunale vi siano impianti attivi, sarà eseguito un numero di monitoraggi/anno pari a quanto previsto dalla seguente formula:

$$N = \frac{I}{5}$$

con N, numero intero di monitoraggi arrotondato per eccesso I = numero di impianti attivi

- 2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui all'allegato 1 del contratto, che possono essere attivati dal Comune al momento del convenzionamento o nel corso del rapporto e che perdurano fino al termine dello stesso, con le modalità indicate nel contratto;
- 3) servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede tecniche (SD) di cui all'allegato 1 del contratto ed effettuati su richiesta del Comune, con le modalità indicate nel contratto.

La gestione associata del Servizio è in ogni caso intesa ad assicurare:

- assunzione e gestione, anche informatica, di dati ed informazioni per una maggiore e capillare tutela del territorio e dell'ambiente a livello sovracomunale;
- una pianificazione, programmazione e gestione del servizio omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati;
- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e le loro comunità;
- una gestione efficace, efficiente e più economica del servizio grazie, in particolare, all'ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio;
- costi uniformi per il servizio a livello di bacino;
- una graduale uniformità dei metodi tariffari da applicare ai gestori di telefonia Mobile per l'utilizzo delle aree di proprietà comunali in ragione dell'omogeneità del servizio fornito.

ART. 3 DURATA

La presente convenzione ha durata di 5 decorrenti dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogata ovvero rinnovata previo accordo tra le parti.

Il Consiglio di bacino ed il Comune si riconoscono reciprocamente una facoltà di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi e con decorrenza dall'anno solare successivo.

ART. 4 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO

Al Consiglio di bacino, quale strumento di coordinamento intercomunale per una gestione del Servizio uniforme, competono le seguenti attività che potranno essere svolte attraverso il Gestore come specificato nel “Contratto di servizio per l’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti costituenti il Servizio:

- a) riconoscere attraverso il Gestore un incentivo di € 0,15/ab. residente;
- b) l’approvazione delle specifiche tecniche delle varie attività, e la loro eventuale modificazione;
- c) l’affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio;
- d) la sottoscrizione, la direzione e la gestione del contratto di servizio con il soggetto affidatario della gestione del servizio. A tal fine, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il Consiglio di bacino a sottoscrivere per il Comune il predetto contratto di servizio, nonché relativi atti aggiuntivi;
- e) la gestione operativa, in accordo e/o previa condivisione col Comune, del contratto di servizio (es. l’eventuale aggiornamento dei costi, l’eventuale determinazione e l’irrogazione di penali ecc.);
- f) l’eventuale aggiornamento del contratto di servizio in funzione di sopraggiunti obblighi normativi e/o di innovazioni tecnologiche;
- g) il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare esecuzione contrattuale compresa l’apposizione del visto di regolarità sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l’adozione degli opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi;
- h) l’eventuale inserimento di nuove attività;
- i) la richiesta al Gestore di prestazioni integrative, ulteriori e diverse da quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del contratto e di prestazioni per le quali è

prevista un'apposita quotazione da parte del Gestore, su proposta e/o condivisione del Comune, in conformità alle previsioni del contratto di servizio. Il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria dell'intervento garantita dal Comune.

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE

Al Comune competono:

l'attivazione delle singole prestazioni aggiuntive e a domanda offerte nell'ambito del servizio e già quotate, in conformità al contratto di servizio;

- a) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio possesso per l'esecuzione del Servizio;
- b) il monitoraggio dei servizi;
- c) la segnalazione di eventuali disservizi;
- d) l'approvazione della programmazione e/o tempistica di esecuzione dei servizi previa condivisione con il Consiglio di bacino;
- e) la proposta e/o la condivisione con il Consiglio di bacino della richiesta di prestazioni integrative ulteriori e diverse da quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all'allegato 1 del contratto e di prestazioni per le quali è prevista un'apposita quotazione da parte del Gestore;
- f) la proposta di aggiornamento delle specifiche tecniche del servizio;
- g) il pagamento del corrispettivo, soggetto a revisione periodica sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI, direttamente al gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal Consiglio di bacino) in conformità alle previsioni del contratto di servizio;
- h) il rilascio dell'eventuale delega e/o procura al Gestore del Servizio alla sottoscrizione del contratto di locazione coi gestori di telefonia mobile, alla sua gestione ed alla riscossione del relativo canone.
- i) predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

Il Comune s'impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del Servizio, con particolare riferimento all'adozione in tempi brevi dei provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 6 PRIVACY E FORME DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Comune e il Consiglio di bacino sono co-titolari, ai sensi del Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni relative al servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il Consiglio di bacino si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessarie, anche mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati, incluse quelle del gestore, riferite al servizio. L'accesso a tali banche dati ed informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una sua erogazione efficace e tempestiva.

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il Consiglio di bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva variazione di uno o più di tali dati.

È inoltre cura del Consiglio di bacino comunicare al Comune il referente del Gestore del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 7 SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE

Sono a carico del Consiglio di bacino tutte le spese per imposte e tasse presenti e future inerenti alla stipulazione della presente convenzione, che ha luogo in forma di scrittura privata.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ex art. 16, Allegato "B" del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e non soggetta all'obbligo di registrazione ex art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nella Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave" registrata a Conegliano il 04.12.2014 al n. 5828 serie 1a T.

Allegati: Contratto di servizio tipo Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE:

Il

PER IL CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:

Il

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali